



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DELLE SAGRE E FIERE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 18.05.2011

Publicato all'Albo Pretorio dal 2-08-2011 al 05-08-2011



Il Segretario Comunale

TITOLO I

PREMESSE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati annuali e stagionali, salvo dettare norme generali applicabili all'attività commerciale sulle aree pubbliche di pertinenza comunale, , ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 18 del 11 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il regolamento (nonché le sue eventuali modifiche) viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Articolo 2

Riferimenti normativi

1. Costituiscono i principali riferimenti normativi presupposti dal presente Regolamento:

a) il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15.3.1997 n. 59;

b) la Legge Regionale 11.06.1999 n. 18: Disciplina relativa al settore commercio e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Viene altresì applicata tutta la normativa di qualsiasi rango che disciplini in qualche misura la materia di cui al presente Regolamento, in modo particolare il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, da cui il presente dipende dal punto di vista tariffario e sanzionatorio, così come vengono automaticamente recepite le modificazioni delle norme di cui al comma precedente.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per **commercio sulle aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, i canali, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità se viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

e) per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

f) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune, che a seguito della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, consente all'autorizzato lo svolgimento dell'attività essa è di tipo A) se autorizza l'attività di vendita e somministrazione su posteggio assegnato in concessione decennale, di tipo B) per il commercio itinerante di prodotti alimentari senza contingentamento. In base all'art. 19bis della legge 241/90, testo vigente, è sostituita da dichiarazione di inizio attività sostitutiva di autorizzazione;

g) per **posteggio-giorno**: il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;

- h) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- i) per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- j) per **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- k) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- l) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- m) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi. Per l'assegnazione all'operatore spuntista è necessario attendere l'orario di inizio del mercato. La spunta viene effettuata a cura della Polizia Municipale o altro soggetto specificatamente incaricato dal Comune;
- n) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- o) si considerano **attività stagionali** quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- p) per **mercato straordinario** una edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in un giorno diverso e ulteriore rispetto a quello previsto;
- q) per **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo le previsioni del codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio, con le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento;
- r) per **costruzione stabile**: il manufatto isolato o confinante con altri che hanno la stessa destinazione oppure che accolgono servizi o altre pertinenze di un mercato realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- s) per **banco temporaneo**: un insieme di attrezzature da esposizione eventualmente dotato di sistema di autotrazione smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- t) per **ampliamento del mercato**: l'aumento del numero dei posteggi.

FINALITA'

Articolo 4

Finalità del Regolamento

1. Il Comune, nella disciplina del mercato settimanale persegue il fine di:
- a) migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
- b) mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
- c) sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme;
- d) adeguare l'attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;
- e) valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sottoservite;
- f) promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati;
- g) Promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 Giornata di mercato

1. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato annuale si svolge, secondo il seguente calendario:

MERCATO NON ALIMENTARE – Diamante Centro – OGNI SABATO;

MERCATO ALIMENTARE – Diamante Centro – OGNI SABATO;

Agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 titolari dell'autorizzazione di tipo "A" è consentito esercitare la vendita anche nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì previo pagamento del canone integrativo di posteggio.

MERCATO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – Frazione di Cirella – OGNI GIOVEDÌ;

Agli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 titolari dell'autorizzazione di tipo "A" è consentito esercitare la vendita anche nel giorno di giovedì previo pagamento del canone integrativo di posteggio.

2. Il calendario delle giornate di mercato potrà subire modifiche nel corso dell'anno per giustificate esigenze poste a fondamento del provvedimento – di competenza sindacale – che di volta in volta determinerà la variazione di data e che dovrà essere tempestivamente ed anticipatamente comunicato agli operatori commerciali interessati ed alla cittadinanza.

Articolo 6 Orari di svolgimento del mercato

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 6,00 alle ore 7,30;
 - orario di vendita: dalle ore 7,30 fino alle ore 13,00;
 - carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13,00 alle ore 14,00.
2. Entro tale ultima ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

3. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Articolo 7 Planimetria mercatale

1. Al presente regolamento sono allegate le planimetria delle aree di mercato, predisposta dall'ufficio tecnico, nelle quali sono stabiliti il numero dei posti da assegnare, tenendo conto di lasciare libero un metro di suolo per ogni esercizio commerciale a posto fisso operante in detta area.

Articolo 8 Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato.

1. Presso l'Ufficio Tecnico deve essere tenuto a disposizione e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi in numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo deve essere effettuata a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale apposita comunicazione all'Ufficio Tecnico che ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica.

3. Copia della planimetria e della pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza, consegnata al Concessionario, in caso di affidamento esterno e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata Servizio di igiene pubblica competente per territorio.

3. Una copia dei suddetti atti è trasmessa altresì all'Ufficio Tributi per la gestione dell'attività di riscossione coattiva di competenza.

Articolo 9 **Registro dei mercati**

1. Presso l'Ufficio Tributi è istituito un registro dei frequentatori dei mercati del Comune.
2. Sul registro sono riportati per ogni venditore:
 - gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e dell'iscrizione al REC;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - l'indicazione del posteggio e della superficie assegnata (solo per i concessionari di posteggio);
 - i generi trattati;
 - i comuni con altri posteggi autorizzati;
 - le presenze e le assenze rilevate dagli organi competenti.
3. Un elenco-estratto del suddetto è depositato presso Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e presso l'Ufficio Tecnico.

Articolo 10

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del fuoco, P.S.).

CONCESSIONI

Articolo 11

Revoca delle precedenti concessioni e rilascio nuove concessioni

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento ed in conseguenza dell'applicazione del COSAP alle occupazioni di suolo pubblico sono revocate le concessioni in precedenza rilasciate dall'amministrazione comunale di Diamante, ancorché non scadute.
2. Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano, da documentazione, concessionari e frequentatori dei mercati a posto fisso, in possesso di valida autorizzazione, hanno diritto di prelazione sulla concessione dei posteggi nelle nuove aree individuate in Diamante Centro.
3. Nell'assegnazione dei nuovi posteggi si terrà conto delle dimensioni dei posteggi in precedenza occupati e le relative domande saranno soddisfatte in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento della disponibilità. Esauriti i posteggi aventi le dimensioni richieste si procederà all'assegnazione dei posteggi disponibili.
4. Qualora si verificasse il caso che non tutti gli ambulanti trovano collocazione nei nuovi mercati di Diamante Centro, gli esclusi saranno inseriti in un apposito elenco da cui attingere in caso di posti liberi.

Articolo 12

Domanda di concessione di posteggio

1. I posti fissi, sino ad un periodo di 10 anni, verranno concessi su domanda, in bollo, presentata al Sindaco. Nella domanda di concessione, l'ambulante, oltre alle generalità e codice fiscale, dovrà specificare:
 - a) gli estremi dell'autorizzazione per il commercio ambulante;
 - b) la specializzazione merceologica esercitata;
 - c) iscrizione nella sezione speciale del Registro presso la CCIAA;
 - d) l'ambito territoriale di validità;
 - e) i mercati frequentati, con posteggi autorizzati, nonché i relativi giorni della settimana.
2. Se la domanda viene effettuata da un produttore agricolo questi, oltre alle generalità e al codice fiscale, dovrà specificare:
 - a) gli estremi della autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli di cui all'art.4, della L. 9/2/963 n.59;

b) gli estremi del certificato del Sindaco del Comune ove trovasi il fondo che attesti che il richiedente è produttore agricolo. Le concessioni dei posteggi sono rinnovabili.

Articolo 13

Sospensione, revoca, decadenza e cessazione della concessione

1. Le concessioni sono in qualsiasi momento revocate o sospese per motivi di pubblico interesse o utilità e sicurezza pubblica. Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare, in ogni momento la concessione del posteggio, la medesima è dichiarata decaduta per le cause previste dalle norme generali che regolano la materia.
2. In particolare la concessione è revocata nei seguenti casi:
 - a. il titolare perda i requisiti di cui all'articolo 5 punto 2 del D.Lgs. 114/98;
 - b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
 - c. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo comma 3 punto 1, lettera c;
3. La cessazione della concessione decennale di posteggio può avvenire -prima della decorrenza del termine stabilito - per i seguenti motivi:
 - a. rinuncia del titolare;
 - b. revoca per motivi di pubblico interesse;
 - c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 edizioni del mercato per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza ecc. ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, punto 4 lettera b e;
 - d. revoca dell'autorizzazione amministrativa.
 - e. mancato pagamento del canone annuale entro i termini previsti;

NORME ATTUATIVE

Articolo 14

Caratteristiche e sgombero delle attrezzature di vendita

1. Il banco di vendita, le relative merci e gli automezzi usati devono rimanere contenuti nello spazio assegnato a ciascun venditore.
2. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita aventi una altezza minima dal suolo di cm. 50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, articoli per l'agricoltura e animali da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
3. L'apertura delle tende può essere tenuta a piacimento dei concessionari sempre che non ostacoli la libera circolazione, e l'attività degli altri venditori.
4. I Vigili Urbani potranno disporre la chiusura temporanea delle tende e dell'intero banco per garantire la viabilità nel mercato.
5. La parte inferiore della copertura del banco dovrà essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,00, misurata dalla parte più bassa. Le merci possono essere appese oltre la linea del banco solo di mt. 1 purché la parte più bassa della merce esposta sia ad un'altezza minima di mt. 2,00 da terra.
6. Per l'allestimento e l'esposizione è proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo o comunque danneggiare la pavimentazione stradale.

Articolo 15

Divieto di maggiore occupazione di suolo pubblico

1. Il concessionario non può effettuare occupazioni del suolo pubblico eccedenti le misure assegnate.

Articolo 16

Divieto di cessione del posteggio

1. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 17 è vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

2. In caso di cessione, anche parziale, fatta dall'intestatario del posteggio a terzi, l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza dar diritto a rimborsi o altro.

3. In caso di persona che ha assunto la rappresentanza dell'esercizio, questa è ammessa purché ne sia stata data preventiva comunicazione al Sindaco e il rappresentante sia, all'occorrenza, iscritto nella speciale sezione del registro.

Art.17

Disposizioni in materia di subingresso

1. E' consentito il trasferimento della concessione a seguito del trasferimento, in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, dell'attività di vendita del titolare della concessione stessa.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di cui sopra comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il richiedente il subingresso nella concessione dovrà presentare apposita domanda in bollo all'Amministrazione Comunale contenente tutti i dati relativi al soggetto subentrante con contestuale presentazione di regolare atto pubblico, debitamente registrato, comprovante l'avvenuto trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o di ramo di azienda, fermo restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa presentazione di specifica comunicazione, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali e senza necessità di preventiva intestazione del titolo, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

5. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art.18

Variazione di ragione sociale

1. Nel caso di variazione di ragione sociale della ditta titolare della concessione di posteggio dovrà essere presentata apposita domanda in bollo, da parte della ditta interessata, contenente tutti i dati relativi alla nuova ragione sociale, a seguito della quale, fatti salvi gli eventuali accertamenti previsti per legge, si provvederà al rilascio di un nuovo provvedimento di concessione, con scadenza uguale al precedente.

Art.19

Scambio consensuale dei posteggi

1. All'interno del Mercato è ammesso lo scambio consensuale dei posteggi, su richiesta congiunta degli operatori interessati, a condizione che sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione.

2. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

1. Lo spostamento del posteggio e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio del

posteggio effettuato comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di

subingresso di cui al precedente articolo 17.

Articolo 20

Norme igienico - sanitarie

1. La vendita di generi alimentari nei mercati è soggetta alla osservanza delle norme previste dalle leggi sanitarie in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande, dai regolamenti comunali di igiene, dalle norme igienico-sanitarie indicate nel piano commerciale nonché alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

2. La vendita ambulante di sostanze alimentari ove non espressamente vietate dalle norme vigenti deve essere effettuata con mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze alimentari in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.
3. Il personale addetto alla vendita, ivi compreso il titolare ed i suoi familiari che prestino attività anche a titolo gratuito, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art.14 della Legge 283/62 e dagli artt. 37 e 40 del DPR 26/3/1980 n.327.
4. Le norme particolari concernenti la vendita di tali sostanze sono indicate dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti comunali di igiene e sanità. Dette norme sono vincolanti anche per attività di commercio ambulante effettuate al di fuori del mercato.

Articolo 21 Pubblicità dei prezzi

1. Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.38 della legge 426/71 per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'osservanza dell'art.55 del regolamento di cui al D.M. 14/1/72 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo chiaro e ben visibile (modificato dall'art.39 D.M. 28/4/76).
2. Il venditore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, al prezzo indicato.

Articolo 22 Assegnazione dei posteggi - Rilascio autorizzazione

1. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e, contestualmente, la relativa autorizzazione, a seguito di apposito bando pubblico. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il Bando Pubblico sarà avviato sui posteggi non assegnati a seguito dell'esercizio della prelazione riconosciuta ai precedenti concessionari.
2. Nella selezione per la concessione dei posteggi nei mercati si applicano i seguenti criteri:
 - a. maggiore anzianità dell'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - b. maggiore anzianità di attività su area pubblica della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.
3. Ai titolari di precedenti atti concessori revocati per l'entrata in vigore del presente regolamento - purchè in regola con i pagamenti se dovuti all'Ente- sarà riconosciuto un diritto di precedenza nelle procedure di assegnazione dei nuovi posteggi da esercitarsi entro il termine perentorio assegnato dal Comune di Diamante.
3. L'assegnazione dei posteggi è comunque effettuata nel rispetto dei settori e/o specializzazioni merceologiche, se determinate.

Articolo 23 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario di posteggio che, entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza, non sia presente nel giorno di svolgimento del mercato è considerato assente e, conseguentemente, il relativo posteggio non occupato viene assegnato giornalmente ad altro operatore. I posteggi destinati agli agricoltori vengono giornalmente assegnati esclusivamente ad altri agricoltori.
2. Vengono altresì giornalmente assegnati anche i posteggi per i quali non è stata rilasciata Concessione.
3. Le assegnazioni giornaliere dei posteggi vengono concesse agli operatori muniti di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, ex D. Lgs. 114/98, art. 28, comma 1, lett. a) e b), applicando quale priorità il maggior numero di presenze nel mercato stesso, purchè riferito ad una unica autorizzazione e, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa, requisito che il richiedente deve dichiarare con autocertificazione.
4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
 - a. sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita;
 - b. che non abbiano effettuato, entro i termini previsti, il pagamento delle somme dovute per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 24

Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

1. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa vigente.
2. Il Responsabile del Servizio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata come già indicato nell'art. 18.

ASSOGGETTAMENTI TARIFFARI

Articolo 25

Richiamo delle modalità di pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico (COSAP), allo smaltimento dei rifiuti solidi.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità pluriennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e dello smaltimento dei rifiuti solidi giornalieri nella misura stabilita dalle vigenti norme, sulla base delle tariffe applicate.

Articolo 26

Pagamento dell'occupazione mercatale e dei diritti accessori

1. L'occupazione del posteggio è subordinata al preventivo pagamento annuale anticipato della COSAP di suolo pubblico dovuta secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.

Articolo 27

Sistema sanzionatorio e inadempimenti

1. Coloro che avessero evaso detto pagamento saranno passibili di sanzioni a norma delle disposizioni vigenti.
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, ove previsto, si applicano anche le sanzioni previste dalla L.R. n. 18 del 11/06/1999, Art. 21.
3. In caso di reiterati mancati pagamenti, il Funzionario Responsabile del Servizio può procedere d'ufficio alla revoca della concessione.

Articolo 28

Esibizione dell'autorizzazione ambulante ed esposizione del cartello

1. L'autorizzazione deve essere esibita, unitamente alla ricevuta di versamento per l'uso del suolo pubblico ed a un documento d'identità ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Articolo 29

Limiti e divieti

1. L'occupazione del posteggio è subordinata a dei limiti tassativi ed i frequentatori del mercato **sono tenuti:**
 - a) ad essere sempre presenti al banco di vendita;
 - b) a non occupare più spazio di quanto a loro assegnato;
 - c) a sgombrare l'area di mercato entro l'orario stabilito;
 - d) a stendere le proprie tende solari ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2;
 - e) ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore, relativi al commercio in genere ed a quello ambulante in particolare ed alle leggi vigenti sanitarie;
 - f) a tenere ben esposti i prezzi delle singole merci;

- 2. E' fatto divieto** ai concessionari di posteggio :
a) di arrecare intralcio e disturbo agli avventori ed ai colleghi;

Articolo 30

Spazi riservati agli agricoltori

1. Una parte della superficie del mercato alimentare deve essere assegnata agli agricoltori che esercitano l'attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della Legge 9/2/1963, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 31

Limiti del posteggio

1. Non può essere concesso più di un posteggio per operatore per singolo mercato settimanale.
2. La concessione del posteggio, necessaria ai fini dell'attività commerciale, è valida soltanto per il giorno di mercato stabilito dal Comune.

Articolo 32

Area di esercizio

1. E' vietato esplicitare l'esercizio ambulante in aree diverse da quelle destinate al mercato, anche se, nell'ambito del mercato stesso, non vi fosse più disponibilità di posteggio.

Articolo 33

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, questo sarà effettuato il giorno precedente o successivo oppure in accordo tra i componenti della commissione dei fiduciari del mercato e l'Ufficio di Polizia Municipale potrà effettuarsi lo stesso giorno festivo ove le condizioni della circolazione o altre di pubblico interesse lo consentano.

TITOLO II

MANIFESTAZIONI, FESTE E SAGRE

Articolo 34

Feste e sagre

- 1) Le feste che si svolgono annualmente nel territorio cittadino sono:
 - a) Festa del Peperoncino (Tradizionalmente seconda settimana di settembre dal giovedì alla domenica a Diamante Centro);
 - b) Festa dell'Immacolata (8 Dicembre a Diamante Centro);
 - c) Fiera della III Domenica di Maggio
 - d) Fiera di Ferragosto (14 e 15 agosto nella Frazione di Cirella).
- 2) Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Possono essere assegnati spazi alle associazioni di volontariato e a quelle non a scopo di lucro.
- 3) La vendita di alcune tipologie di prodotti può essere esclusa o limitata durante lo svolgimento delle fiere o sagre.
- 4) La localizzazione delle aree, il giorno e l'orario di svolgimento, l'ubicazione e il numero dei posteggi, le tipologie dei prodotti eventualmente esclusi le modalità di accesso e di sgombero dell'area, la sistemazione dei posteggi sono indicati nelle schede relative ad ogni singola fiera o sagra, che sarà oggetto di successiva approvazione da parte della Giunta Comunale ed andrà a completare la presente regolamentazione. Le inosservanze agli obblighi ed ai divieti previsti dalle predette schede costituiscono violazioni ai fini previsti dal presente regolamento.

Articolo 35

Domande per la partecipazione alle fiere o sagre

- 1) Chi intende partecipare ad una delle fiere che si svolgono sul territorio comunale deve inviare richiesta in bollo, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera, indicando:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita (eventuale denominazione e legale della società);
 - b) comune di residenza e indirizzo (eventuale indirizzo della sede della società);
 - c) numero di iscrizione al registro imprese della camera di commercio;

- d) numero di codice fiscale e/o di partita IVA;
 - e) la tipologia dei prodotti che s'intende porre in vendita o somministrare.
- 2) Alla domanda il richiedente dovrà allegare:
- a) autocertificazione antimafia;
 - b) copia della carta di identità;
 - c) copia dell'autocertificazione del commercio su aree pubbliche;
 - d) copia della visura camerale del registro delle imprese;
 - e) permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari).

Articolo 36

Autorizzazioni per le fiere o sagre

- 1) Le domande per la partecipazione alle fiere o sagre sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio Polizia Municipale. Per quelle giudicate irregolari o incomplete ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.
- 2) La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera.
- 3) Ad ogni richiedente sarà comunicato il posteggio assegnatogli, o il diniego per il divieto di porre in vendita nella fiera alcune tipologie di prodotti.

Articolo 37

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

- 1) Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere o sagre valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera o sagra per le quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda al Comune.
- 2) Si precisa che:
 - per "presenze effettive nella fiera" si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera. ottenendo la concessione del posteggio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38

Abrogazione precedenti disposizioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia, nonché tutte le disposizioni con esso incompatibili. A far data dalla assegnazione dei posteggi nella nuova ubicazione dei mercati settimanali sono soppressi:
 - i posteggi del "Mercato Alimentare" sito in "Parcheggio Corvino";
 - i posteggi del "Mercato non alimentare" ubicato in Piazzale Gioacchino da Fiore e Parcheggio Parco Corvino;Sono confermati i posteggi del "Mercato Alimentare e non Alimentare" sito nella Frazione di Cirella in via Cesare Consiglio.
- 2) Sempre per effetto della nuova regolamentazione e della sottoposizione delle occupazioni di suolo pubblico di cui al presente regolamento alla disciplina del COSAP sono revocate le concessioni rilasciate per tutti i posteggi di mercato nel territorio comunale.

Articolo 39

Funzionario Responsabile ed esternalizzazione

- 1) Il Funzionario Responsabile del servizio del Mercato Settimanale e delle Fiere è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.

- 2) L'attività di controllo, nonché quella sanzionatoria, spetta alla Polizia Locale
- 3) Nel caso di esternalizzazione del servizio C.O.S.A.P. ad un Concessionario esterno, anche il servizio del Mercato settimanale sarà esternalizzato, per una maggiore unicità di gestione e di riferimento.
- 4) In questo ultimo caso le attività relative alla riscossione passeranno al Concessionario, che assumerà anche le Funzioni di Funzionario Responsabile della riscossione del servizio.

Articolo 40
Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione di Legge e la relativa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.